

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1440)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) e dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 19 dicembre 1973 (V. Stampato n. 2606)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BERTOLDI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 1973*

Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:

a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS;

b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, nonchè al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo è composto:

a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal Ministro dei lavori pubblici;

b) da due funzionari designati dal Ministro del tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della direzione generale del tesoro;

c) da un funzionario designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

I comitati sono nominati dal Ministro dei lavori pubblici e presieduti dallo stesso o da un suo delegato. Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il comitato delega uno dei suoi componenti.

Sulle attività dei comitati di cui al presente articolo la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1958, n. 259.

Art. 2.

I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1, compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, occorrenti fino al completo trasferimento del personale agli enti destinatari, nonché per il funzionamento degli uffici e dei comitati di cui alla presente legge, sono prelevati dalle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed erogati secondo le modalità fissate dal Ministro dei lavori pubblici, nei limiti delle necessità accertate dal Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegna-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, vengono affidati agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, fino al 31 dicembre 1974.

Nei casi in cui gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgano funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino alla stessa data i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Art. 4.

Il personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi del quinto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, può essere destinato al CER ed ai comitati di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1974 nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 6.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1975.

Art. 7.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1974.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.